



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Medio Campidano

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 19/2014

Del 21-07-2014

Oggetto

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **21** del mese di **Luglio** alle ore **09:15**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINO SPIGA	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO PILLONI	CONSIGLIERE	Assente
ELENA FADDA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE ETZI	CONSIGLIERE	Assente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA COCCO	CONSIGLIERE	Assente
MARCO MACCIONI	CONSIGLIERE	Assente
ANTONIO BOASSA	CONSIGLIERE	Assente
GIOVANNI MACCIONI	CONSIGLIERE	Assente
MARCELLO MELIS	CONSIGLIERE	Assente

TOTALE Presenti: 10

Assenti: 7

Il Sindaco **MURGIA SERGIO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale il **DR. MORELLI ALBERTO**.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco procede con l'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014";

Il Sindaco, Sig. Sergio Murgia, dà la parola alla consigliera delegata al bilancio Sig.ra Elena Fadda per la presentazione dell'argomento;

La Consigliera Fadda procede in merito dichiarando quanto segue *"Con la seduta odierna il Consiglio deve approvare la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014. Premesso che l'IMU per l'abitazione principale è stata prima sospesa poi soppressa nel 2013, tuttavia l'imposta continua a sopravvivere per le altre tipologie di immobili. Rispetto al 2013 si propone una nuova articolazione dell'imposta. Intanto si individua un'aliquota dello 0.46% per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che corrispondono alle abitazioni di lusso, per la quale l'IMU non è stata abolita; si conferma l'aliquota dello 0.76% per i terreni agricoli, ricordando anche qui che per il 2013 l'IMU sui terreni agricoli è stata sospesa ma riprende ad avere efficacia nel 2014 seppur con una modifica ad uno dei moltiplicatori previsti per legge, attenuando l'imposizione a carico dei proprietari che esercitano la professione di imprenditore agricolo, per tutti gli altri immobili è previsto un aumento dello 0.06% rispetto al 2013, con un'aliquota che passa dallo 0.76% al 0.82% ad eccezione delle aree fabbricabili di categoria C1, C2 e C3 in assenza di piano di attuazione per le quali l'aliquota è prevista allo 0.76%.*

Per l'anno 2014 siamo riusciti a trovare la copertura finanziaria per introdurre una riduzione delle aliquote per due fattispecie specifiche: per le abitazioni di categoria A, escluse quelle di lusso, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso gratuito ai famigliari in primo grado in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e non si superi il limite ISEE di €10.000,00, si prevede un'aliquota dello 0.46% In questo modo si cerca di attenuare il carico fiscale in quei proprietari che non ricavano alcun reddito dal possesso di un altro immobile perché stanno aiutando un figlio od un genitore.

L'altra fattispecie che per la prima volta viene introdotta a Serramanna è una riduzione dell'aliquota sulle seconde case che siano locate a canone concordato, ossia ad un canone di importo significativamente inferiore ai prezzi di mercato. In questa casistica l'aliquota prevista è dello 0.46% e l'iter avviato deve ancora completarsi con la stipula di accordi territoriali con le associazioni di proprietari e di inquilini, i cui contatti sono stati avviati nel mese di aprile. L'introduzione di questa agevolazione è mirata a stimolare la cultura della locazione, poco diffusa nella nostra realtà comunale nonostante la persistente difficoltà per i giovani e le famiglie di trovare case in locazione.

Invito il consiglio ad esprimere un voto favorevole."

Il Sindaco apre il dibattito e non risultando richieste di intervento dei consiglieri comunali, dà lettura della proposta di deliberazione e la mette in votazione, in forma palese per alzata di mano, e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti n. 10
Voti Favorevoli n. 10 si approva all'unanimità

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'immediata eseguibile dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti n. 10
Voti Favorevoli n. 10 si approva all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 nonché dalle Legge n. 147 del 2013;
- L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- la Legge n. 147 del 2013, (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti Tasi e Tari, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

- L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- L'art. 1, comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

- L'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ordinaria dello 0,76 per cento.

Tenuto conto di quanto ulteriormente stabilito ai fini della disciplina IMU da:

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

- D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;

- D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85;

- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

- D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato altresì che dalle stime elaborate, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla Legge n. 147 del 2013, tra cui l'esenzione dell'abitazione principale e i tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere gli equilibri di bilancio può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,46%.

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado: aliquota 0,46% , a condizione che:

- il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio;
- il contratto di comodato gratuito sia regolarmente registrato;
- il comodatario appartenga a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a € 15.000,00 annui;

In caso di più unità immobiliari tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3) Unità abitative locate a "canone concordato" e relative pertinenze destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota 0,46%;

- 4) Terreni agricoli: 0,76%;
- 5) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo: aliquota 0,76%*;
- 6) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per deliberare aliquote e tariffe di tributi locali nonché di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le aliquote e tariffe dei tributi locali e i relativi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno corrente, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la propria deliberazione n. 29/2013 del 15.07.2013 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2013;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario D.ssa M. Dolores Fadda;

Udita la relazione della consigliera Fadda;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate;

DELIBERA

A). Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria:

1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: aliquota 0,46%.

Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il primo grado: aliquota dello 0,46% , a condizione che:

- il parente dimori e risiede anagraficamente nell'alloggio;
- il contratto di comodato gratuito sia regolarmente registrato;
- il comodatario appartenga a un nucleo familiare con reddito Isee non superiore a € 15.000,00 annui;

In caso di più unità immobiliari tale aliquota agevolata può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3) Unità abitative locatè a "canone concordato" e relative pertinenze, destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della propriet  edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota al 0,46%;

4) Terreni agricoli: 0,76%;

5) Aree fabbricabili: aliquota 0,82%, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: *C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo*: aliquota 0,76%

6) Tutti gli altri tipi di immobili: aliquota 0,82%

B) Di dare atto che dell'aliquota complessiva di 0,82% gravante sugli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, lo 0,76%   la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,06%   la quota di competenza comunale;

C) Di considerare, ai sensi del combinato degli articoli n. 13 del D.L. 201/2011, comma 2, e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, direttamente adibita ad abitazione principale l'unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

D) Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15, articolo 13, del D.L. 201/2011;

E) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MURGIA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. MORELLI ALBERTO

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 28-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 21-07-2014 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì, 28-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MORELLI ALBERTO

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 28-07-2014

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PORRU MARIA PAOLA